

I lavori edili nella proprietà privata: piccola guida per il Proprietario immobiliare per la gestione della salute e sicurezza

Responsabilità e obblighi ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i.
e tante utili informazioni su come gestirli al meglio





Gli Ordini degli Architetti PPC (Paesaggisti, Pianificatori, Conservatori) e degli Ingegneri di Torino e provincia si fanno promotori di tre guide dedicate al tema della sicurezza nei lavori edili, indirizzate rispettivamente agli Amministratori di condominio, ai Proprietari privati, ai Datori di Lavoro delle imprese.

Questa guida, rivolta ai Proprietari privati, vuole essere uno strumento completo e rigoroso, ma al contempo di facile lettura, che possa essere di supporto per garantire una corretta gestione delle responsabilità e degli obblighi in materia di salute e sicurezza. Grazie a questa guida, infatti, il Proprietario chiamato a gestire lavori edili e lavori di manutenzione avrà ben chiare le disposizioni di Legge e sarà aiutato nella scelta del professionista abilitato, al fine di poter seguire i passaggi più corretti nelle attività che è chiamato a svolgere.

Ingegneri e Architetti iscritti agli Ordini sono i professionisti che possono garantire al meglio una corretta gestione di tutti i più importanti aspetti legati alla sicurezza.

Torino, aprile 2017

Valter Ripamonti

Presidente

Ordine degli Ingegneri
della provincia di Torino

Massimo Giuntoli

Presidente

Ordine degli Architetti PPC
della provincia di Torino



Sommario

I. Premessa	1
II. Cosa ti offre questa guida.	2
III. Legenda dei ruoli coinvolti.	3
1. CHE COS'È IL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 E S.M.I.?	4
2. II COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	10
3. COME SCEGLIERE IL PROFESSIONISTA CHE PUÒ AIUTARTI.	13
Per riassumere....	14
4. REQUISITI DI LEGGE DELLE IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI PRESCELTI.	15
5. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA: COSA PUÒ SUCCEDERE?	17
6. REGOLAMENTO REGIONALE 23/05/2016 N. 6/R	19
7. LAVORI EDILI ESEGUITI NEL TUO APPARTAMENTO: QUALI SONO LE TUE RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI COINQUILINI?	21
Ripassiamo, per chiarire le idee...	22
Conclusioni	24
ALLEGATO 1: SANZIONI	25
ALLEGATO 2: CONTENUTI INTEGRALI DEGLI ARTT. 90, 91, 92, 93, DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.	27
ALLEGATO 3: LAVORI CHE POSSONO ESSERE ESEGUITI IN ATTIVITÀ DI EDILIZIA LIBERA	33
ALLEGATO 4: VISITA ISPETTIVA IN CANTIERE.	35
ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE	41



(1) D.lgs. 81/08 e s.m.i. Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni.


I. Premessa

Qualunque tipo di lavoro edile (compresa la sostituzione di impianti tecnologici, o il rifacimento di un bagno), che venga eseguito in un singolo appartamento, in un edificio di un unico proprietario, in una villa, oppure in un capannone o un negozio, trasforma il proprietario in **Committente/Responsabile dei lavori**. Il problema è che la maggior parte dei proprietari non lo sa!

- *Quale legge del nostro Stato mi trasforma in Committente/Responsabile dei lavori?*
- *Il Responsabile dei lavori non è il Professionista a cui chiedo il progetto della ristrutturazione o che mi presenta i permessi?*
- *Se mando qualcuno a farmi la manutenzione del pluviale o dell'antenna, cosa c'entro io? Lui è assicurato...*

Queste sono alcune delle domande e obiezioni classiche che ci vengono rivolte da ignari proprietari (spesso anche indignati, ma nessuna legge ammette ignoranza, bisogna ricordarselo...) quando ci troviamo a spiegare quali sono le responsabilità stabilite dal Decreto legislativo 81 del 2008.¹

Questa guida è quindi rivolta a te, Proprietario, per offrirti uno strumento di supporto e di chiarimento su tutte le responsabilità legate al tuo ruolo di Committente/Responsabile dei lavori e agli obblighi di legge che devi rispettare nei confronti delle imprese e/o artigiani a cui affiderai i lavori edili.





II. Cosa ti offre questa guida

Nei prossimi capitoli ti spiegheremo nella maniera più chiara possibile quali sono le tue responsabilità in riferimento alle normative vigenti, in particolare al D.lgs. 81/08 e s.m.i. e quali sono gli strumenti esistenti che puoi utilizzare per gestirle al meglio.

Il tuo ruolo di Committente dei lavori edili che stai per appaltare comporta di fronte alla legge una serie di obblighi molto importanti, che derivano dalla possibilità che i lavoratori dell'impresa di costruzioni possano correre rischi per la loro incolumità personale. Le responsabilità principali fanno ovviamente capo al loro Datore di Lavoro (l'impresario a cui appalterai i lavori), ma la tua responsabilità deriva dalle scelte che farai come Committente.

*È fondamentale che ti ricordi che, **sotto il profilo delle sanzioni civili e penali** (condanne e multe pecuniarie) **le responsabilità non sono legate all'entità dei lavori eseguiti, ma sono proporzionali alla gravità dell'incidente occorso.**¹*

L'impegno congiunto dei nostri Ordini nasce quindi per darti un sostegno concreto su diversi livelli. In particolare desideriamo:

1. **darti gli strumenti utili a scegliere il professionista** più adatto a tutelarti e affiancarti per tutta la durata del cantiere e/o manutenzione ordinaria e straordinaria;
2. **offrirti una panoramica** il più semplice, ma il più esaustiva possibile, sul tema cantiere e **sulle tue responsabilità** (perché la Legge prevede che queste possano essere organizzate in diversi modi);
3. **aiutarti a individuare i criteri minimi per scegliere un'impresa** che risponda agli standard richiesti dalla Legge, nel caso tu come Committente intenda mantenere il ruolo di Responsabile dei lavori.

(1) Vengono segnalati agli organi ispettivi tutti gli incidenti che hanno una prognosi superiore ai tre giorni: se la prognosi è superiore ai 40 giorni, parliamo di lesioni gravi: un infortunio sul lavoro con esiti mortali o che comporti una lesione grave o gravissima genera immediatamente l'avvio di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 589 Codice penale (Omicidio colposo) o 590, comma 3 Codice penale (Lesioni personali colpose gravi o gravissime) nell'ipotesi aggravata in quanto commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Se l'infortunio è superiore ai trenta giorni, viene comunque avviata un'indagine amministrativa da parte della direzione provinciale del lavoro, in contraddittorio con Datore di Lavoro e INAIL.



III. Legenda dei ruoli coinvolti



Proprietario immobiliare



Responsabile dei lavori



Progettista



Committente



Direttore lavori



Impresario

E se in un condominio...



I tuoi nuovi condòmini



Visitatori



Amministratore di condominio



1. CHE COS'È IL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 E S.M.I.?

È il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, siano essi edifici privati o pubblici, scuole, ospedali, aziende, negozi o cantieri. È entrato in vigore nel 2008.

Il Decreto è suddiviso in Titoli e Allegati. Il Titolo IV del Decreto legislativo 81/08 e s.m.i. analizza nello specifico i cantieri (temporanei o mobili).

Il Decreto legislativo parte dal concetto che non si devono correre rischi sul luogo di lavoro: chiunque lavori ha il diritto di farlo in sicurezza e deve essere adeguatamente formato per la mansione che va a svolgere. Perché questo avvenga, il Decreto individua tutte le figure che hanno un ruolo nell'organigramma della sicurezza e le diverse modalità in cui sono chiamate a rispondere di fronte alla Legge (civilmente o penalmente) in funzione delle proprie responsabilità, in caso di incidente sul lavoro avvenuto per il mancato rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione sviluppate nel Testo Unico per la sicurezza.

Infatti, quando ristrutturati il tuo appartamento appena acquistato, in qualità di Proprietario firmerai tutta una serie di permessi/autorizzazioni comunali (come spiegato più avanti in questo capitolo) che ti individuano come il Committente/Responsabile dei lavori che l'impresa eseguirà nella tua nuova abitazione.

Sei il Responsabile dei lavori perché sei tu che scegli l'impresa e che verifichi (così come prescritto e come vedremo più avanti) che questa rispetti tutti i requisiti stabiliti dalla Legge.

Come Committente, il D.lgs. 81/08 e s.m.i. ti rende responsabile della salute e incolumità delle maestranze dell'impresa prescelta.

In caso di incidente grave o gravissimo¹ **come Committente potresti essere chiamato a rispondere davanti al magistrato competente dei danni fisici subiti dai lavoratori in questione, assieme al Datore di Lavoro della ditta/impresa prescelta.**

(1) **Art. 583 c.p.**

«La lesione personale è grave [...]:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima [...] se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso».



Capisci quindi che è assolutamente nel tuo interesse la conoscenza del Titolo IV del Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nel quale vengono riportati gli obblighi del Committente e del Responsabile dei lavori.

La prima domanda legittima e spontanea è:

Perché il Testo Unico individua anche il sottoscritto come responsabile e non solo l'impresa a cui affido i lavori, Datore di Lavoro a sua volta?

Vediamo, quindi, di aiutarti a capire chi è il Committente e come viene individuato. La definizione di Committente, la troviamo all'art. 89, alla lettera b) del Titolo IV.

«Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione».

Come abbiamo accennato in precedenza, il D.lgs. 81/08 e s.m.i. parte dal principio che non si debbano correre rischi sul luogo di lavoro: chiunque lavori ha il diritto di farlo in sicurezza e deve essere adeguatamente formato per la mansione che va a svolgere.

Le responsabilità principali fanno capo, ovviamente, al Datore di Lavoro dell'impresa edile (l'impresa a cui hai appaltato o appalterai i lavori), ma **le tue sono in funzione delle scelte che farai come Responsabile dei lavori, ruolo che coincide con quello di Committente**, secondo quanto stabilito dall'art. 90. In tutto l'articolo si parla, infatti, di "Committente o Responsabile dei lavori".

L'art. 89, invece, alla lettera c) dà la definizione precisa di **Responsabile dei lavori**:

«Soggetto che può essere incaricato dal Committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente Decreto; (nel campo di applicazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, il Responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento».



In più, l'art. 90 non si limita a identificarti come Responsabile: mette in capo a te moltissimi obblighi da rispettare e funzioni da svolgere.

Ad esempio, firmi in veste di Committente tutta la modulistica predisposta dai Comuni per la presentazione delle pratiche (CIL, SCIA, Permesso di costruire) e non solo! Firmi che hai ottemperato a tutto quanto previsto dall'art. 90, e in particolare al comma 9, lettere a) e b) (vedi [Allegato 2](#)),¹ con i conseguenti obblighi e responsabilità, non solo in materia di sicurezza ma anche in materia urbanistica e ambientale (ambiti tutti sanzionati a livello amministrativo e penale).

Anche l'articolo 93 "Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori", al comma 2,² aumenta i compiti del Responsabile dei lavori, perché richiede che svolga un ruolo di verifica sull'operato del Coordinatore. In primo luogo è tenuto a verificare che il Coordinatore rediga il PSC (art. 91, comma 1) e per tutta la durata dei lavori deve controllare che il Coordinatore adempia a quanto previsto nell'art. 92, comma 1, lett. a), b), c), d), e).

L'articolo 92 è contenuto nell'[Allegato 2](#) di questa guida. Dalla sua lettura, ti renderai conto che solo un professionista è in grado di verificare se il Coordinatore sta svolgendo correttamente quanto disposto in quest'articolo.

Un sacco di responsabilità, dunque! E nessuna semplice da gestire...

Qualora non te la sentissi, sappi, però, che non è obbligatorio (e neanche consigliabile, secondo noi) essere Responsabile dei lavori: la Legge ti dà la possibilità di nominare un professionista al posto tuo!

La definizione di Responsabile dei lavori, riportata nella pagina precedente, lo esplicita, infatti, in maniera chiara.

(1) L'[Allegato 2](#) contiene il contenuto integrale degli articoli 90, 91, 92, 93 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

(2) D.lgs. 81/08 e s.m.i., art. 93, comma 2:

«La designazione del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il Committente o il Responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e)».



**(1) Cassazione Penale, sez. IV,
Sentenza n. 21059 del 16/05/2013**

«Dall'analisi della norma, pertanto, deriva che alla nomina del Responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscono al predetto Responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa, o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli».

**Cassazione Penale, sez. IV,
Sentenza n. 36869 del 22/09/2009**

«Il Committente è esonerato dalle proprie responsabilità esclusivamente se ha provveduto con tempestività, non solo alla nomina di un responsabile, ma altresì al conferimento allo stesso di una delega avente ad oggetto gli adempimenti richiesti per l'osservanza delle norme antinfortunistiche».

**(2) D.lgs. 81/08 e s.m.i., art. 93,
comma 1:**

«Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al Responsabile dei lavori».

Se invece decidi di assumere personalmente la funzione di Responsabile dei lavori, ammetti, per legge, di avere tutti i requisiti necessari, ricoprendo un ruolo di garanzia.

Detto questo, cerchiamo di chiarire quali sono le possibilità che la normativa ti offre:

1. **Decidi di essere tu il Committente, che ricopre anche il ruolo di Responsabile dei lavori,** con tutte le implicazioni precedentemente illustrate.
2. **Nomini un Responsabile dei lavori e svolgi solo il compito di Committente.**

Nel caso volessi optare per la seconda possibilità, dovrai ricordarti che la nomina non è automatica, ma va formalizzata attraverso atto di delega.¹ In questo modo, il tuo professionista diventa il Responsabile dei lavori e firmerà lui tutti i documenti, tra cui la notifica preliminare da inviarsi all'ASL e all'Ispettorato del Lavoro nei casi previsti dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. (ad esempio, quando ci sarà da redigere un Piano di sicurezza e coordinamento – di cui parleremo nel prossimo capitolo –, o quando il cantiere impiega più di 200 uomini-giorno) [art. 99, D.lgs. 81/08 e s.m.i.].

L'atto di delega del Responsabile dei lavori, non è assimilabile alla delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro di cui all'art. 16, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; deve tuttavia presentare determinati requisiti – soggettivi e oggettivi – di validità, così riassumibili:

- forma scritta;
- provenienza certa;
- specificazione puntuale di compiti e responsabilità attribuiti al Responsabile dei lavori (vedi art. 93, comma 1, D.lgs. 81/08 e s.m.i.²);
- tempestività della nomina in relazione agli adempimenti da osservare;
- attribuzione di autonomi poteri deliberativi, con autonomia decisionale e di gestione;
- disponibilità adeguata di mezzi materiali ed economici;



- conferimento a soggetto dotato di capacità ed idoneità tecnica sufficiente;
- accettazione della nomina.

(1) Vedi [Allegato 5](#)

Il Testo Unico sulla sicurezza non stabilisce dei requisiti specifici per il Responsabile dei lavori (come invece è specificato per Direttore dei lavori e Coordinatore). Puoi quindi scegliere chi ritieni sia più adatto a rivestire questo ruolo. Sicuramente un professionista, meglio se specializzato in sicurezza, sarebbe la figura più adatta.

Immaginiamo che tu capisca che sono responsabilità importanti, che esulano dalle normali competenze professionali. Il tuo Responsabile verrà infatti gravato di tutte le responsabilità collegate al ruolo.

Attenzione: delegando un terzo quale Responsabile dei lavori, non sei comunque sdogliato completamente di tutte le responsabilità! Infatti:

- *se ti ingerisci nelle attività del Responsabile dei lavori, torni ad essere penalmente responsabile;*
- *se nomini un Responsabile dei lavori palesemente inadeguato o insufficientemente retribuito, torni ad essere responsabile;*
- *se in presenza di gravi e rilevanti violazioni da parte del Responsabile dei lavori rimani inerte, torni ad essere responsabile.*



Chi sono le figure professionali più indicate a rivestire il ruolo di Responsabile dei lavori?

1. **Il Professionista che predispone tutta la documentazione** necessaria per ottenere le necessarie autorizzazioni, siano essi Permesso di costruire, SCIA o CIL;
2. **il Direttore dei lavori;**
3. **il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione** (di cui parliamo approfonditamente nel capitolo specifico).

I ruoli possono essere rivestiti da una sola figura, in funzione della complessità dei lavori.

Infatti, in continuità con il Titolo I, nel Titolo IV vengono individuate tutte le figure che hanno un ruolo nell'organigramma della sicurezza e le diverse modalità in cui sono chiamate a rispondere di fronte alla Legge (civilmente e/o penalmente) in funzione delle proprie responsabilità, in caso di incidente sul lavoro avvenuto per il mancato rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione sviluppate nel Testo Unico per la sicurezza.



2. II COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il ruolo di Coordinatore è molto importante, nonché obbligatorio per legge, per assicurare una corretta gestione delle lavorazioni in cantiere quando operano più imprese.

Nel caso deciderai di affidare i lavori in appalto a più imprese/ditte,¹ il D.lgs. 81/08 e s.m.i. prevede norme precise per evitare che il loro sovrapporsi in un cantiere possa essere fonte di interferenze non correttamente gestite, e conseguenti infortuni sul lavoro (di cui è sempre chiamato a rispondere il Committente/Responsabile dei lavori). Tieni ben presente che questo vale anche per imprese/ditte che lavoreranno non in contemporanea!² Quindi, se fai entrare prima i muratori, dopo l'idraulico e poi gli elettricisti, ricadi comunque in questa casistica.

In questo specifico caso, **l'art. 90 obbliga il Committente alla nomina del Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, denominato Coordinatore per la Progettazione (CSP) e il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, denominato Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (CEL o CSE).**

Questa figura ha l'incarico, prima dell'inizio dei lavori e della scelta dell'impresa, di redigere il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) dei lavori.³

Durante il cantiere verifica puntualmente che vengano rispettate le prescrizioni del Piano di sicurezza e prende tutte le disposizioni del caso per far rispettare le norme di sicurezza.

Questo ruolo può essere ricoperto da un'unica figura e può essere attribuito al Professionista incaricato della progettazione e della redazione dei permessi (e che forse hai anche nominato Responsabile dei lavori), a patto che abbia le qualifiche di legge per essere nominato Coordinatore. Dunque:

Il Decreto legislativo 81/08 e s.m.i. impone numerose prescrizioni per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori che prestano la loro opera in un cantiere, siano essi artigiani, ditte o imprese.

(1) Il Committente o il Responsabile dei lavori deve inviare la notifica preliminare all'ASL e alla Direzione Territoriale del Lavoro anche in presenza di una sola impresa nel caso il lavoro sia di almeno 200 uomini-giorno.

(2) Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il Responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

(3) Articolo 100 – Piano di sicurezza e di coordinamento

Comma 1. Il Piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare e dalle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'ALLEGATO XV. Il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)



è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.

Comma 2. Il Piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto. Deve quindi avere frequentato uno specifico corso di formazione ed essere in possesso dell'attestato rilasciato dall'ente formatore – così come previsto nell'art. 98 – e relativo aggiornamento quinquennale.

Il Committente, per rispettare quanto previsto dall'art. 90, comma 4, nomina un Coordinatore per la Sicurezza e si impegna a rispettare e attuare le sue disposizioni.

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle eventuali diverse offerte, il Coordinatore per la progettazione:

- a. **redige il Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC);**
- b. **predispone un fascicolo dell'opera** (secondo quanto stabilito dall'ALLEGATO XVI del Testo Unico) contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori (art. 91).

Per riassumere, se il Committente:

- **nomina il Responsabile dei lavori**, mediante conferimento di apposita delega;
- **nomina il Coordinatore per la Sicurezza;**
- **le nomine sono connotate dai caratteri di tempestività** in relazione agli adempimenti da osservarsi in materia di sicurezza del lavoro e la **delega** conferita risulta **effettivamente estesa ai predetti adempimenti;**
- **rispetta in tutto le decisioni legittime del Responsabile dei lavori** e le prescrizioni;
- **non si ingerisce nelle scelte decisionali del Responsabile dei lavori e del Coordinatore** (es. non interviene nelle scelte decisionali adeguate di costoro);
- **non interferisce sul lavoro altrui** in modo da modificarne le modalità di svolgimento (es. prende atto dell'obbligo di allontanamento dal cantiere di artigiano o impresa da parte di coloro che non rispettano quanto prescritto dal Coordinatore per la sicurezza);
- **Si attiva in caso di gravi e rilevabili violazioni** da parte delle imprese esecutrici (es. in-



tervenendo qualora queste impieghino maestranze non regolarmente assunte e tale fatto sia noto al Proprietario/Committente), oppure da parte del Responsabile dei lavori e/o del Coordinatore per la sicurezza (es. intervenendo se riscontra la totale inerzia/incapacità di questi soggetti, se del caso provvedendo alla loro sostituzione) e controlla, con prudente e continua diligenza, la corretta osservanza delle direttive da seguire allo scopo di garantire la sicurezza dei lavoratori

... NON È PIÙ ESPOSTO SOTTO IL PROFILO GIURIDICO

Ricordati che:

In assenza di:

- *Piano di sicurezza e coordinamento,*
- *Fascicolo dell'opera,*
- *Notifica preliminare,*
- *Regolarità contributiva di Imprese/Ditte/Artigiani*

È SOSPESA L'EFFICACIA del permesso di costruire o SCIA.

Questo significa che i lavori vengono bloccati, poiché l'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

In poche parole: l'ispettore verifica che manca quanto sopra elencato e lo segnala immediatamente all'Ufficio tecnico comunale, che sospende il permesso.



(1) Architetti e ingegneri che lavorano nel settore edile hanno tutti competenze tecniche molto specifiche e in alcuni casi sovrapponibili. Gli architetti si occupano maggiormente di progettazione architettonica e gli ingegneri di quella strutturale. Molti architetti e ingegneri si sono specializzati nella progettazione energetica degli edifici e nell'implementazione ed efficientamento energetico di quelli esistenti, con una preponderanza in questo settore di ingegneri. Sia gli architetti, sia gli ingegneri si occupano di permessi edilizi e pratiche catastali. Moltissimi architetti e ingegneri sono coordinatori per la sicurezza e gestiscono il cantiere sotto il profilo salute e sicurezza, così come molti esercitano il ruolo di Direttore dei lavori. È una competenza dell'architetto seguire i restauri dei Beni Culturali, così come sono maggiormente gli ingegneri a occuparsi della progettazione degli impianti. Difficilmente, come è logico (visto che sono ruoli che richiedono corsi di specializzazione e aggiornamento continuo obbligatorio per legge), potrai trovare un unico professionista in grado di seguirti a 360°: sarà quindi opportuno informarsi preventivamente sulle competenze dei tecnici incaricati in relazione agli incarichi da affidare.

3. COME SCEGLIERE IL PROFESSIONISTA CHE PUÒ AIUTARTI

Poiché il Titolo IV individua tutte le figure che hanno un ruolo nell'organigramma della sicurezza e le diverse modalità in cui sono chiamate a rispondere di fronte alla Legge (civilmente e/o penalmente) in funzione delle proprie responsabilità, è importante che tu scelga il tuo Professionista con attenzione.

Quali sono i vantaggi di una scelta attenta? Tanti e tutti nel tuo interesse.

1. **Ti offre un servizio di qualità:** i settori sono molto ampi.¹
2. **È deontologicamente tenuto a illustrarti ogni punto che ti fa firmare** nell'iter di presentazione delle diverse pratiche comunali, spiegandoti con precisione le responsabilità civili e penali che ti stai assumendo quando apponi la tua firma a seconda di quanto richiesto dalla modulistica. *[Possono purtroppo esserci professionisti che non lo fanno. Questa guida serve quindi anche a raccontarti i tuoi diritti e a darti gli strumenti informativi necessari a valutare la persona che hai di fronte].*
3. **Ti spiega nel dettaglio il tuo ruolo di Committente/Responsabile dei lavori**, ti illustra tutte le figure professionali necessarie che vanno coinvolte e ti spiega se le può rivestire tutte lui. Insieme deciderete chi sarà il Responsabile dei lavori, avendo bene a mente quanto precedentemente abbiamo spiegato.
4. **Ti illustra i requisiti di legge delle imprese e lavoratori autonomi prescelti** e ti spiega che, in funzione di quanto stabilito dall'art. 90, comma 9, lettera c), fra le varie firme che apponi, asseveri di aver verificato che tali requisiti corrispondano a quanto richiesto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. Questo modulo è parte degli allegati da consegnare al momento della presentazione della parte documentale in Comune al fine dell'ottenimento dei permessi.²



Per riassumere...



(2 – p. precedente)

I requisiti di legge delle imprese e lavoratori autonomi sono elencati e spiegati nel capitolo specifico.



4. REQUISITI DI LEGGE DELLE IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI PRESCELTI

Uno dei tuoi compiti come Committente/Responsabile dei lavori è verificare, **PRIMA** dell'inizio dei lavori, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi prescelti.

Se questo non avviene, in caso di incidente grave o gravissimo, come Committente sarai tenuto a rispondere anche per il mancato controllo.

Quindi nominare un Responsabile dei lavori è certamente un grande vantaggio, poiché è lui ad assumere il compito di verificare l'idoneità tecnico-professionale, assumendosi quindi la relativa responsabilità (anche penale) delle scelte operate.

A patto, ovviamente, che rispetterai le scelte operate dal Responsabile dei lavori senza interferire con le stesse, così come già sottolineato in precedenza.

Elenco minimo dei requisiti per ditte e imprese esecutrici

(così come previsto dall'Allegato XVII del D.lgs. 81/08 e s.m.i.)

- a. **Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato (CCIAA)** con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b. **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma. 5, del presente Decreto legislativo;
- c. **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)** di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
- d. **Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi** di cui all'articolo 14 del presente Decreto legislativo.



Elenco minimo dei requisiti dei lavoratori autonomi

- a. **Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato (CCIA)** con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b. **specificata documentazione attestante la conformità** alle disposizioni di cui al presente Decreto legislativo, **di macchine, attrezzature e opere provvisorie**;
- c. elenco dei **Dispositivi di Protezione Individuale in dotazione**;
- d. **attestati inerenti alla propria formazione** e la relativa **idoneità sanitaria** ove espressamente previsti dal presente Decreto legislativo;
- e. **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)** di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

È importante che tu tenga a mente che nel caso questi requisiti non sussistano, il Responsabile di lavori/Coordinatore è obbligato a vietare l'ingresso in cantiere delle ditte/lavoratori autonomi.

N.B.:

In caso di subappalto, il Datore di Lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri a cui egli stesso deve rispondere.



5. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA: COSA PUÒ SUCCEDERE?

Fin qua, la parte più semplice... Infatti l'esecuzione dei lavori che necessitano di permesso comunale è normata in ogni sua modalità, come abbiamo visto, e questo rappresenta un importante filo conduttore per aiutarti a muoverti correttamente.

Le cose si complicano quando vengono eseguiti lavori in attività di **edilizia libera**, cioè che non necessitano di permessi. L'elenco di questi lavori è presentato nell'[*Allegato 3*](#).

Le attività in edilizia libera non richiedono l'obbligo di un Direttore dei lavori, ma il Committente/Responsabile dei lavori continua ad esserci!

Il rispetto delle norme previsto nel D.lgs. 81/08 e s.m.i. continua ad applicarsi in tutto e per tutto anche a questo tipo di lavori e quindi continui a dover ottemperare ai numerosi compiti inerenti alla sicurezza che sono in capo al Committente.

Ricordati, però, che **se fai intervenire due o più imprese, l'obbligo di nominare un Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione resta valido.**

Facciamo un esempio pratico.

Nell'ipotesi che tu faccia eseguire piccoli lavori (es. il rifacimento del bagno o della cucina) che non comportano la richiesta di autorizzazioni o comunicazioni (essendo attività di edilizia libera) perché non vengono effettuate modifiche murarie all'unità abitativa, sei comunque tenuto a rispettare quanto sin qui elencato.

Se fai intervenire più ditte, anche non in contemporanea, ricordati che hai l'obbligo di nominare un Coordinatore (in fase di progettazione e poi per l'esecuzione).

Se invece riesci ad affidare questo piccolo lavoro ad un'unica impresa, ben organizzata, e che quindi possa svolgere senza l'aiuto di altre imprese, tutti i lavori necessari (elettrico, idraulico e



opere murarie), questa avrà cura di gestire tutti gli aspetti relativi alle problematiche per la salute e sicurezza dello specifico appalto. Tu non dovrai più nominare il Coordinatore e inoltre non affronterai i costi per la redazione di documenti come il PSC (Piano di sicurezza e coordinamento).

Sei sempre tenuto, però, a verificare di persona quanto riportato nel capitolo precedente! Non puoi, per nessun motivo, ritenere che l'impresa prescelta abbia implicitamente assolti gli obblighi di legge.

Difficilmente, come è logico, sarai in grado di valutare correttamente la documentazione che ti viene presentata. Ti suggeriamo, quindi, di avvalerti della consulenza di un Professionista che lo sappia fare al posto tuo.

Anche ritinteggiare la facciata verso cortili chiusi interni o eseguire rappezzi su parti pericolanti della facciata sono lavori che non richiedono permessi e sono potenzialmente molto pericolosi.¹

Il consiglio è quindi di consultare anche in questi casi un Professionista di comprovata esperienza per individuare la soluzione che permetta di eseguire i lavori in sicurezza.

Ad oggi (e potrà già essere capitato anche a te...) la maggior parte delle manutenzioni non vengono svolte attraverso queste modalità: vengono eseguite per velocità, o per abitudine (sia da parte tua che le richiedi, sia da parte dell'Impresario o lavoratore autonomo che le esegue) con poca attenzione sui rischi che vengono corsi e scarsa considerazione delle possibili conseguenze, anche penali, legate a queste scelte.

Se possiedi (o affitti) un'abitazione mono-famigliare, leggi con attenzione il capitolo seguente, dedicato alla *manutenzione ordinaria delle coperture*, il cui campo di applicazione è molto vasto: dalla sostituzione di tegole ammalorate alla sigillatura di comignoli, o di un velux da cui entra acqua, nonché il ripristino dell'antenna o di altri impianti tecnologici (come pannelli solari).

(1) ALLEGATO XI. Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori

«**Art. 1.** Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera».



6. REGOLAMENTO REGIONALE 23/05/2016 N. 6/R

Il **16 luglio 2016** è entrato in vigore nella Regione Piemonte il Decreto del Presidente della Giunta regionale “**Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura**” ed è quindi diventato obbligatorio installare un «*sistema di ancoraggio, ossia un insieme di uno o più dispositivi di ancoraggio puntuali o lineari quali linee rigide o flessibili, conformi alle norme tecniche di riferimento*» su **tutte le coperture**, nel momento in cui si interviene anche solo per “riparazione, rinnovamento e sostituzione di manufatti che riguardano la copertura stessa, quali la sostituzione – anche parziale – del manto, o quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli **impianti tecnologici esistenti** (art. 3, comma 1, lettera b).

Sino al 15 luglio l’obbligo riguardava le nuove costruzioni, oppure gli edifici che hanno sostituito negli ultimi anni il manto di copertura e l’orditura secondaria del tetto.

Non è questa la sede per analizzare nel dettaglio come vadano installati questi sistemi di ancoraggio. L’aspetto che qui vogliamo sottolineare è che, a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto, le modalità con cui svolgere la manutenzione su una copertura sono state drasticamente modificate. Ti sarà ancora possibile eseguire interventi di emergenza con trabattelli, quando permesso, o cestelli, ma diventa fondamentale programmare l’installazione dei sistemi di ancoraggio in modo da non trovarti in ritardo (o peggio... impossibilitato ad agire con tempestività) al momento della necessità.

Semplificando: sono previsti tre casi:

1. **Urgenza**: se devi intervenire sul tetto con urgenza, perché si è intasato il pluviale, o si è spostata una tegola ed entra acqua, puoi mandare un manutentore, rispettando i parametri di sicurezza individuati nel Decreto legislativo 81/08 e s.m.i., così come richiesto dal Regolamento Regionale.



2. **Se devi eseguire piccole manutenzioni** (ad esempio pulizia della canna fumaria, manutenzione dei pannelli fotovoltaici, dell'antenna televisiva, oppure di un velux) devi compilare l'*allegato 2* del presente Decreto. Va conservato sempre e addirittura allegato all'eventuale atto di vendita dell'abitazione. La compilazione dell'*allegato 2* prevede che tu vada a descrivere le modalità individuate da te, Proprietario (o affittuario) e dal responsabile della Ditta che interverrà per far sì che la manutenzione avvenga rispettando i parametri di sicurezza individuati nel suddetto Decreto, che si rifanno a quanto detto sino adesso, perché richiedono l'applicazione del Titolo IV del D.lgs. 81/08 e s.m.i.
3. **Se l'intervento è più importante**, ti fermi...
Scegli un Professionista, con lui stabilisci le modalità dell'intervento, che richiederanno l'obbligo di un ponteggio. Darai incarico al Professionista di predisporre l'Elaborato Tecnico della Copertura (ETC), in cui verrà progettata la linea vita che verrà installata sulla copertura, e tutti gli apprestamenti necessari per il suo corretto utilizzo. Presenti l'elaborato tecnico in Comune, (sul MUDE – *Modello Unico Digitale per l'Edilizia* –, per tutti i comuni collegati telematicamente nelle Regione Piemonte) e aspetti l'OK a procedere. A fine lavori consegnerai l'ETC finale.

Come puoi vedere non è un argomento che possa essere ignorato... Ti consigliamo di rivolgerti anche in questo caso a un professionista per farti consigliare su come installare il sistema di ancoraggio più adatto, oppure come intervenire correttamente e nel rispetto del Decreto in caso di emergenze non procrastinabili.



(1) Art. 2043 del Codice civile

«Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

7. LAVORI EDILI ESEGUITI NEL TUO APPARTAMENTO: QUALI SONO LE TUE RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI COINQUILINI?

Quando esegui dei lavori dentro il tuo appartamento, è necessario infatti che verifichi che l'impresa/e scelta/e adotti/no corretti criteri di sicurezza per preservare gli altri condòmini dai possibili rischi legati alle attività di un cantiere **in aree comuni**.

In soldoni, se un coinquilino o un visitatore del condominio si fa male in una parte comune perché non hai verificato con attenzione che i lavori vengano svolti avendo valutato la sicurezza per gli altri condòmini, rischi una denuncia da parte dell'Amministratore e/o dei condòmini.¹

Il caso classico: la rimozione delle macerie dall'alloggio eseguita senza recintare l'area di cantiere (così come previsto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i.), in modo da rendere la zona non attraversabile dagli utilizzatori del condominio.

Se hai nominato un coordinatore, potrai chiedere di verificare con lui le prescrizioni adottate per le parti comuni oggetto di possibili interferenze.

Anche il tuo Direttore dei lavori, in assenza del Coordinatore può e deve verificare che l'impresa prenda tutte le precauzioni necessarie per l'utilizzo delle parti comuni.


Il nodo principale, come già detto, è l'installazione del cantiere. In particolare l'impalcatura, quando presente, e la definizione dell'area. Il carico/scarico di materiali e macerie deve avvenire in luogo debitamente recintato, dove non sia possibile il passaggio di condòmini, oppure questo deve essere adeguatamente protetto.

Troppo spesso, infatti, per risparmiare sul costo di installazione del cantiere, le scale condominiali vengono utilizzate per il trasporto di materiale o per il trasporto delle macerie. Altrettanto spesso l'area di cantiere non è concordata con l'Amministratore, che deve essere informato tempestivamente dell'inizio dei lavori nella tua unità abitativa.



Tutti rischi importanti che devi evitare. Il fatto che sia andata bene sino a oggi (ammesso che sia così...) non assicura affatto che non possa succedere domattina...

Ripassiamo, per chiarire le idee...





Ripassiamo, per chiarire le idee...



Conclusioni

Caro Proprietario,

speriamo di averti offerto un quadro chiaro dei tuoi diritti e delle tue responsabilità, nonché una chiave di lettura utile e pratica su come organizzare il tuo cantiere.

Ti ricordiamo che i nostri ordini sono sempre a tua disposizione per aiutarti e per fornirti informazioni sia telefonicamente, sia attraverso i nostri siti, dove puoi consultare l'albo degli iscritti per cercare un professionista che ti possa aiutare.

Questa guida testimonia il nostro impegno a offrirti un servizio di qualità, che potrai ritrovare anche nei nostri iscritti.



ALLEGATO 1: SANZIONI

ex Artt. 90, 101 D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
Codice penale

Sanzioni a carico di Committente e Responsabile di lavori:

Mancata nomina del coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori

[Art. 90, co. 3, 4, 5]

ARRESTO 3 – 6 MESI

AMMENDA da € 2.740,00 a 7.014,40 [Art. 157, co. 1, lett. a)]

Omessa verifica dell'idoneità professionale di imprese e lavoratori autonomi

[Art. 90, co. 9, lett. a)]

ARRESTO 3 – 6 MESI

AMMENDA da € 1.096,00 a 52.660,80 euro [Art. 157, co. 1, lett. b)]

Omessa comunicazione alle imprese e/o lavoratori autonomi del nominativo dei coordinatori

[Art. 90, co. 7]

Omesso invio della notifica preliminare all'amministrazione concedente

[Art. 90, co. 9, lett. c)]

AMMENDA da € 548,00 a 1.972,80 [Art. 157, co. 1, lett. c)]

Omesso invio del Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese

[Art. 101, co. 1, primo periodo]

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA da € 548,00 a 1.972,80 [Art. 157, co. 1, lett. c)]



In assenza di:

- **Piano di Sicurezza e di Coordinamento**
- **Fascicolo**
- **Notifica preliminare**
- **Regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi**

SOSPENSIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O DELLA SCIA.

Morte sul lavoro

Art. 589. C.P. – OMICIDIO COLPOSO

Per la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è la **reclusione da due a sette anni**.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse **umentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici**.

Art. 590 C.P. – LESIONI PERSONALI COLPOSE

Per la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è la **reclusione da tre mesi a un anno** o della **multa da euro 500 a euro 2.000** e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, **umentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque**.

ALLEGATO 1: SANZIONI

*ex Artt. 90, 101 D.lgs. 81/08 e s.m.i.;
Codice penale*



ALLEGATO 2:
CONTENUTI
INTEGRALI DEGLI
ARTT. 90, 91, 92, 93,
DEL D.LGS. 81/08
E S.M.I.

Articolo 90

Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori

1. Il Committente o il Responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:
 - a. al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
 - b. all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
- 1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
2. Il Committente o il Responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il Committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il Responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il Coordinatore per la Progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il Committente o il Responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il Committente o il Responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori.



7. Il Committente o il Responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per la Progettazione e quello del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori.
Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il Committente o il Responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il Committente o il Responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
 - a. verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e del Documento Unico di Regolarità Contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'ALLEGATO XVII;
 - b. chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del Documento Unico di Regolarità Contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10,

ALLEGATO 2:
CONTENUTI
INTEGRALI DEGLI
ARTT. 90, 91, 92, 93,
DEL D.LGS. 81/08
E S.M.I.



ALLEGATO 2:
CONTENUTI
INTEGRALI DEGLI
ARTT. 90, 91, 92, 93,
DEL D.LGS. 81/08
E S.M.I.

del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

- c. trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il Documento Unico di Regolarità Contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Articolo 91

Obblighi del Coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il Coordinatore per la progettazione:
 - a. redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'ALLEGATO XV;



- b. predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
- 2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

ALLEGATO 2:
CONTENUTI
INTEGRALI DEGLI
ARTT. 90, 91, 92, 93,
DEL D.LGS. 81/08
E S.M.I.



ALLEGATO 2:
CONTENUTI
INTEGRALI DEGLI
ARTT. 90, 91, 92, 93,
DEL D.LGS. 81/08
E S.M.I.

Articolo 92

Obblighi del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Durante la realizzazione dell'opera, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- a. verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b. verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c. organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d. verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e. segnala al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere,



o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti.

- f. sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Articolo 93

Responsabilità dei Committenti e dei Responsabili dei lavori

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al Responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il Responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e).

ALLEGATO 2:
CONTENUTI
INTEGRALI DEGLI
ARTT. 90, 91, 92, 93,
DEL D.LGS. 81/08
E S.M.I.



ALLEGATO 3: LAVORI CHE POSSONO ESSERE ESEGUITI IN ATTIVITÀ DI EDILIZIA LIBERA

*ex Decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*

EDILIZIA CIVILE

Finiture esterne

- Manto di copertura: ripassamento (riordino) con coibentazione anche con sostituzione di parti deteriorate della piccola orditura del tetto;
- Comignoli, grondaie, pluviali e faldali: riparazione e sostituzione anche con utilizzo di materiali diversi (rame, acciaio, ecc.);
- Manti impermeabili: riparazione o rifacimento senza modifiche estetiche;
- Orditura secondaria del tetto: riparazione e sostituzione parziale con mantenimento dei caratteri originari;
- Pulitura, ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti;
- Infissi e ringhiere: riparazione e ripristino;
- Infissi e serramenti esterni, portoni, cancelli, vetrine di negozi, balaustrate e ringhiere: sostituzione con elementi in tutto identici agli esistenti ammessi anche serramenti con materiali diversi purchè con medesimo disegno;
- Tinteggiatura facciata verso cortili chiusi interni;
- Parti pericolanti facciata: rappezzi e ancoraggi;
- Pavimentazioni esterne (terrazzi, cortili): riparazione e rifacimento purché siano usati materiali con le stesse caratteristiche e colori dei preesistenti; in particolare vanno mantenuti i disegni delle pavimentazioni dei cortili con acciottolati e lastre di pietra di colori diversi.



Finiture interne

- Pavimentazioni interne: riparazione e rifacimento;
- Serramenti interni: sostituzione;
- Controsoffittature leggere ed isolanti termoacustici: posa o sostituzione.

Impianti, reti e volumi tecnici

- Impianti tecnologici: realizzazione e rifacimento in locali già destinati senza modificare superfici e aperture;
- Reti e apparecchi degli impianti tecnologici, idrici, igienico-sanitari, elettrici, termici, ecc.: realizzazione o rifacimento, utilizzando locali già aventi apposita destinazione, senza modificarne la superficie e le aperture;
- Installazione deposito di gas di petrolio liquefatto di capacità complessiva non superiore a 13 mc.

Barriere architettoniche

- Eliminazione barriere architettoniche senza rampe o ascensori esterni o manufatti che alterano la sagoma dell'edificio;
- Installazione impianti solari termici e fotovoltaici – art. 11, c. 3, D.lgs. 115/08 (impianti entro sagoma).

ALLEGATO 3: LAVORI CHE POSSONO ESSERE ESEGUITI IN ATTIVITÀ DI EDILIZIA LIBERA

*ex Decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*



ALLEGATO 4: VISITA ISPETTIVA IN CANTIERE

Visita ispettiva in cantiere: quali sono le (inquietanti) conseguenze?

Questo allegato spiega dettagliatamente cosa succede in caso di controlli nel cantiere e come si devono muovere sotto il profilo giuridico le figure oggetto dei verbali.

Una premessa fondamentale:

Ogni tipo di violazione in materia salute e sicurezza genera sanzioni e la presentazione di denuncia penale (quindi, ogni verbale che arriva al Committente rientra in questa casistica).

Se sono sanzioni comminate esclusivamente per il non rispetto o la violazione di norme, l'illecito penale si chiude eseguendo le prescrizioni richieste e pagando la sanzione amministrativa entro i 30 giorni dalla data del verbale.

Non si prescrive invece in alcun modo, ci teniamo a sottolinearlo, l'incidente grave o gravissimo e le lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 del Codice penale), che vede l'apertura di un procedimento penale, partendo da un'indagine ordinata dal Magistrato competente.

Viene considerata lesione personale colposa anche una "semplice" frattura di radio/ulna, causa la sua prognosi iniziale di almeno 35 giorni.

(Corte di Cassazione – Sentenza n. 2539 udienza del 3 dicembre 2015 – Sulla autonoma responsabilità del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere).



La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei cantieri (e nei luoghi di lavoro) è svolta dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territori e dal personale ispettivo delle Direzioni Territoriali del Lavoro ed è regolamentata dall'art. 13 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

La maggior parte dei controlli viene quindi svolta dalle ASL/USL tramite gli uffici di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, e dalle Direzioni Territoriali del Lavoro, tramite il Servizio Ispezioni del Lavoro-Vigilanza Tecnica.

Ricordati che i controlli possono avvenire sempre e in qualunque momento a discrezione degli organi di vigilanza. Come abbiamo già detto, avvengono obbligatoriamente in caso di infortuni sul lavoro e incidenti.

Gli organi ispettivi intervengono spesso e volentieri anche nei seguenti casi:

- > **segnalazioni e richieste di intervento** (in particolare da parte di RLS o coordinatori per la sicurezza);
- > **attività di controllo degli enti** (ovvero controlli pianificati per settore o comparto produttivo);
- > **verifiche ispettive** su segnalazioni da parte di altri enti preposti alla vigilanza.

Gli organi ispettivi svolgono le attività di vigilanza e controllo che vengono effettuate dal personale competente con la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, che nell'esercizio delle proprie funzioni ha i seguenti poteri ispettivi:

- > **Potere di accesso**, ovvero la facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e della notte, tutti i luoghi di lavoro e cantieri.
- > **Potere di diffida**, ovvero la facoltà di consentire la regolarizzazione di un illecito amministrativo sanabile, assegnando un termine per eliminare le inosservanze. In caso di adempimento alla diffida il trasgressore viene "premiato" con l'ammissione al pagamento della sanzione nella misura minima prevista dalla legge.

ALLEGATO 4: VISITA ISPETTIVA IN CANTIERE



ALLEGATO 4: VISITA ISPETTIVA IN CANTIERE

- > **Prescrizione obbligatoria.** Gli organi ispettivi, in qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria hanno l'obbligo di riferire alla Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 347 del c.p.p. le violazioni riscontrate in sede di sopralluogo. Come abbiamo già detto, la violazione (anche sotto il profilo penale) si estingue se la sanzione (un quarto di quanto comminato nel verbale consegnato) viene pagata nei 30 giorni previsti.
- > **Potere di disposizione,** ovvero la facoltà di fare applicare norme tecniche e buone prassi, laddove queste siano state disattese, salvo il fatto che la fattispecie non costituisca reato.
- > **Potere di divieto d'esercizio o di uso,** ovvero la facoltà di sospendere, nel caso in cui vengano riscontrate situazioni particolarmente rischiose per i lavoratori, singole lavorazioni, o l'uso di un'attrezzatura di lavoro, o l'accesso ad un'area di lavoro, fino all'eliminazione delle irregolarità (verrà fatta nuova visita ispettiva di verifica).
- > **Potere di sequestro preventivo di beni mobili o immobili,** nei casi in cui venga ravvisato che la libera disponibilità di un bene possa protrarre o aggravare le situazioni di pericolo o in generale nei casi in cui l'oggetto del sequestro sia pericoloso in sé. In questi casi occorre comunque il successivo provvedimento di sequestro da parte del PM, entro 48 ore, da convalidarsi nelle successive 48 ore da parte del GIP.
- > **Potere di sospensione dell'attività imprenditoriale,** quando si riscontra l'impiego di personale "in nero" in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro (solo per gli organi ispettivi delle Direzioni Territoriali del Lavoro), nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.



Quali sono i passi da compiere a seguito della visita ispettiva?

L'iter è il seguente:

- A seguito del controllo viene rilasciato il verbale di ispezione che riporterà quanto riscontrato: le difformità rispetto alla legge e/o delle non-conformità operative, le violazioni riscontrate e le relative prescrizioni, le eventuali diffide, nonché i termini di tempo per ottemperare.
- Parallelamente, viene dato inizio alla procedura penale nei confronti delle figure coinvolte. Tale procedura viene comunque sospesa fino al termine previsto per ottemperare alle disposizioni e prescrizioni. Le figure coinvolte possono anche decidere di non ottemperare, se ritengono di non aver commesso illeciti, e aspettare l'apertura del processo penale, sede in cui presentare la propria difesa.
- Se le figure coinvolte (N.B.: il Committente è sempre coinvolto in virtù del suo ruolo) ottemperano a quanto disposto e prescritto, normalmente avviene un sopralluogo di verifica da parte degli organi ispettivi sull'effettiva esecuzione di quanto prescritto.

L'illecito penale si chiude con il pagamento della/e sanzione/i.¹ È ovvio che se, su consiglio dell'Avvocato, si decide di non procedere al pagamento, ma di aspettare l'inizio del procedimento, l'illecito si chiuderà solo dopo la chiusura del processo.

ALLEGATO 4: VISITA ISPETTIVA IN CANTIERE

(1) Di nuovo, ricordiamo che quanto detto non vale per l'incidente grave o gravissimo e le lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 del Codice civile).



ALLEGATO 4: VISITA ISPETTIVA IN CANTIERE

Che cosa può essere oggetto di controllo nel cantiere?

TUTTO!

Le verifiche possono riguardare qualsiasi aspetto connesso con la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché la salubrità del cantiere e delle modalità di svolgimento delle lavorazioni. Anche l'assenza di estintori è oggetto di sanzioni.

Nella tabella che segue sono schematizzate le possibili aree di verifica.



CONTROLLO DOCUMENTALE	<i>Adempimenti amministrativi, procedurali e autorizzativi</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Nomine (RSPP, addetti emergenza, ecc.)</i>• <i>Autorizzazioni e concessioni</i>• <i>Verbali formazione</i>• <i>Documento di Valutazione dei Rischi</i>• <i>Documenti impianti e attrezzature</i>• <i>PSC, POS, Pi.M.U.S., ecc.</i>• <i>Verifica eventuale presenza lavoratori sprovvisti di regolare contratto</i>
FATTORI MATERIALI	<i>Rischi per la sicurezza dovuti a natura infortunistica</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Strutture</i>• <i>Macchine</i>• <i>Impianti</i>• <i>Sostanze e preparati pericolosi</i>• <i>Incendio o esplosioni</i>
FATTORI IGIENICI E AMBIENTALI	<i>Rischi per la salute dovuti a natura igienico-ambientale</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Agenti Chimici</i>• <i>Agenti Fisici</i>• <i>Agenti Biologici</i>• <i>Ambiente (scarichi, emissioni, ecc.)</i>• <i>Fattori ergonomici</i>• <i>Condizioni di lavoro difficili</i>

ALLEGATO 4: VISITA ISPETTIVA IN CANTIERE



ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
3 FEBBRAIO 2017, N° 5281

Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza n. 5281 del 3 febbraio 2017

In tema di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, la Corte di Cassazione ribadisce «*la conseguente di lui (committente) responsabilità a titolo di culpa in neligendo, per avere affidato i lavori ad impresa priva dei requisiti di affidabilità e capacità tecnico organizzativa, ed a titolo di culpa in vigilando, per avere omesso di vigilare sulla predisposizione da parte della ditta appaltatrice di adeguate misure antinfortunistiche*».

COMMENTO

La sentenza in oggetto rappresenta un preziosissimo contributo in tema di responsabilità del committente quale capo – condominio.

Nel caso di specie, Tizio, in qualità di capo condominio del condominio Zeta e quindi committente, era stato processato per l'infortunio mortale occorso a Caio, dipendente della ditta Y cui erano state affidate per le opere di rifacimento del prospetto del medesimo condominio, che era precipitato a terra dall'altezza del 2°-3° piano, all'atto di scendere dal ponteggio metallico montato per la realizzazione delle suddette opere di rifacimento, in quanto aveva omesso di attenersi ai principi ed alle misure generali di tutela per consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza e in particolare per aver omesso di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice.

La difesa di Tizio si fondava sul fatto che non era stato in alcun modo provata la valida stipulazione di un accordo tra Tizio e la ditta esecutrice dei lavori e quindi non poteva ritenersi in alcun modo che Tizio avesse autorizzato la messa in opera del ponteggio dal quale cadeva poi Caio; tuttavia, il processo aveva dimostrato che Tizio si era recato presso il suo studio di consulenza per la ripartizione delle spese rispetto alle tabelle millesimali, predisponendo anche le ricevute di quietanza da rilasciare ai condomini.



Il Supremo Collegio ebbe modo di rilevare:

- l'omissione della verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa affidataria e della verifica circa il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro in capo al capo condomino nonché committente;
- la validità dell'accordo tra i condomini per l'approvazione del preventivo dell'impresa andava desunta dalla vidimazione posta sul preventivo della stessa impresa anche se non era stato verbalizzato;
- che il condominio aveva comunicato alla Titolare dell'impresa la scelta del soggetto aggiudicatario dell'appalto;
- che l'affidamento era avvenuto senza riserva di produzione di documenti prima dell'inizio dei lavori;
- che l'impresa si era accordata con il capo condomino per la data di inizio lavori;
- che l'utilizzo di una struttura non conforme agli obblighi di legge non poteva garantire la sicurezza del lavoratore poi deceduto.

Secondo la ricostruzione, Tizio, nella qualità di committente, aveva omissso la doverosa analisi del rischio correlato all'esecuzione dei lavori, ma aveva anche omissso qualsivoglia verifica in ordine alla capacità tecnico organizzativa dell'impresa scelta per eseguire i lavori.

Peraltro, non era stato prodotto il Piano Operativo della Sicurezza e vi erano operai non in regola con i requisiti di legge: ancora una volta trattasi di circostanze che il committente, se avesse rispettato il dovere di sicurezza cui è tenuto ex lege, avrebbe potuto e dovuto certamente rilevare.

ALLEGATO 5: **SENTENZE** **DELLA CORTE DI** **CASSAZIONE**

*CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
3 FEBBRAIO 2017, N° 5281*



ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
29 DICEMBRE 2016, N° 55180

Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza n. 55180 del 29 dicembre 2016

Lavori di rimozione dei pannelli solari e infortunio mortale. Responsabilità del committente proprietario dell'appartamento

«In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche in caso di affidamento dei lavori ad un'unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa – essendo tenuto agli obblighi di verifica imposti dall'art. 3, comma ottavo, D.lgs. 14 agosto 1996 n. 494 – sia in caso di omesso controllo all'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (Sez. IV, 9 febbraio 2016 n. 23171 Rv. 266963).

Dal committente non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e l'andamento dei lavori, con la conseguenza che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Sez. III, 24 aprile 2016 n. 35185, Rv. 267744; Sez. IV, 15 luglio 2015 n.44131, Rv. 264974)».

COMMENTO

Procedendo all'esame della sentenza in oggetto, il Supremo Collegio ha ribadito, tra il resto, l'importanza del rispetto dell'obbligo in capo al committente di verificare l'idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice.



Anzitutto, il Committente, anche in caso di affidamento di lavori ad un'unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare una sua eventuale responsabilità penale per infortunio in danno di dipendenti dell'appaltatore, infatti:

- **quanto alla scelta dell'impresa**, il Committente è obbligato per legge a verificare l'idoneità professionale della ditta cui affida i lavori;
- **quanto al controllo**, il Committente è obbligato a verificare l'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tuttavia, il controllo del Committente non può essere pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e l'andamento dei lavori: infatti occorre verificare concretamente se la condotta posta in essere dal Committente abbia potuto incidere sull'infortunio, a fronte della capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori avendo riguardo a:

- specificità dei lavori da eseguire,
- criteri seguiti dal committente nella scelta dell'appaltatore,
- ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto,
- agevole ed immediata percepibilità di situazioni di pericolo da parte del committente.

Nel caso di specie il Committente dei lavori e proprietario dell'immobile, si recava frequentemente sul cantiere, concordando e dando direttive al titolare della ditta in ordine ai lavori da svolgere, ed avendo così modo di percepire direttamente le modalità di esecuzione.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il Committente aveva avuto modo di apprezzare di persona le modalità di svolgimento delle varie attività lavorative e l'assoluta assenza di dispositivi di sicurezza, e in particolare, la mattina dell'infortunio, recatosi sul posto, aveva verificato direttamente l'assenza di ponteggi o dispositivi di sicurezza idonei a prevenire il rischio di cadute o precipitazioni di cose o persone, e la circostanza che i lavoratori fossero saliti sul tetto servendosi solo di una scala appoggiata alla parete, senza il montaggio di impalcature e l'utilizzo di imbracature.

ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
29 DICEMBRE 2016, N° 55180



ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

*CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
29 DICEMBRE 2016, N° 55180*

Il Supremo Collegio riteneva che il committente avrebbe dovuto verificare in primo luogo l'idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice, mediante la richiesta di esibizione della documentazione prevista. Infatti, i Giudici ritenevano che già dalla mancanza di tale documentazione il committente avrebbe potuto cogliere con immediatezza le gravi carenze ed omissioni del titolo della ditta rispetto agli obblighi di prevenzione e tutela dei lavoratori.



Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza n. 53346 del 30 novembre 2016

«Conviene muovere dalla considerazione in base alla quale, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nel panorama delle posizioni di garanzia per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, quella del Committente può definirsi come una funzione tecnica di “alta vigilanza” sulla sicurezza del cantiere che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non il puntuale e continuo controllo di esse, né la specificità di determinati rischi connessi alla particolarità o complessità della lavorazione, controlli facenti capo ad altri soggetti, destinatari di ben più pregnanti obblighi di protezione, quale il Datore di Lavoro, il preposto, il direttore di cantiere (cfr. Sez. IV, Sentenza n. 37738 del 28/05/2013, Gandolla).

[...] Ai fini della configurazione della responsabilità del Committente, non può esigersi dal Committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, ma occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del Committente di situazioni di pericolo (Sez. IV, n. 3563 del 18/01/2012, Marangio e altri, Rv. 252672; vds. anche, più recentemente, Sez. IV, Sentenza n. 44131 del 15/07/2015, Heqirni e altri, Rv. 264974). E va altresì ricordato che l'estensione al Committente della responsabilità dell'appaltatore è ammissibile soltanto laddove l'evento possa ritenersi causalmente collegato a un'omissione colposa, specificamente determinata, che risulti imputabile alla sfera di controllo dello stesso committente (Sez. IV, Sentenza n. 6784 del 23/01/2014, Ramunno, Rv. 259286)».

ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
30 NOVEMBRE 2016, N° 53346



ALLEGATO 5: **SENTENZE** **DELLA CORTE DI** **CASSAZIONE**

*CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
30 NOVEMBRE 2016, N° 53346*

COMMENTO

Oggetto della sentenza in oggetto è un infortunio sul lavoro, occorso a Sempronio mentre era adibito alla stuccatura di una parete in cartongesso presso un capannone della ditta Y: mentre effettuava le attività di stuccatura, Sempronio cadeva da un'altezza di cm. 173 da terra, producendosi le lesioni personali a causa di un difetto di installazione e montaggio del trabattello utilizzato per compiere tale attività.

La particolarità del caso in esame è che il Sempronio dipendeva dalla ditta X, operante in regime di subappalto concesso dalla ditta Z, cui i lavori erano stati appaltati dalla ditta Y, committente.

Anzitutto, il Supremo Collegio osservava che la posizione di garanzia per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in capo al Committente può definirsi come una funzione tecnica di “alta vigilanza” sulla sicurezza del cantiere che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non il puntuale e continuo controllo di esse, né la specificità di determinati rischi connessi alla particolarità o complessità della lavorazione, controlli facenti capo ad altri soggetti, destinatari di ben più pregnanti obblighi di protezione, quale il Datore di Lavoro, Il preposto, il direttore di cantiere.

Il titolare della ditta Y committente non aveva nominato nella specie un Responsabile dei lavori che lo sollevasse da tale obbligo di alta vigilanza, né aveva curato la predisposizione di un documento di valutazione del rischio interferenziale: doveva accertarsi se queste sue omissioni potessero in un qualche modo ricollegarsi all'evento ed, in particolare, se il rischio concretizzatosi con l'infortunio per cui era processo fosse concretamente governato e governabile da parte del Committente.

Nel corso del processo era emerso che il rapporto di subappalto nell'ambito del quale operava la ditta X da cui dipendeva Sempronio non era autorizzato dal contratto d'appalto concluso dalla ditta Y con la ditta Z e si era altresì constatata l'assenza di prove circa il fatto che la verifica di idoneità dell'impresa appaltatrice dei lavori (conosciuta dall'impresa Y per avere assunto precedenti lavori per conto di questa) avrebbe evitato l'evento.



Il Supremo Collegio, dopo aver ribadito il principio per cui non può esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, ma occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso Committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo, riteneva del tutto estraneo il rischio infortunio dalla sfera di controllo del Committente.

E così si esprimeva:

- l'estensione al Committente della responsabilità dell'appaltatore é ammissibile soltanto laddove l'evento possa ritenersi causalmente collegato a un'omissione colposa, specificamente determinata, che risulti riconducibile alla sfera di controllo del committente stesso;
- il Committente non aveva autorizzato la ditta Z ad avvalersi di altre imprese che agissero in regime di subappalto ma aveva autorizzato la stessa alla realizzazione delle opere, rimanendone evidentemente del tutto estraneo;
- non poteva esigersi una stringente e costante vigilanza sull'esecuzione dei lavori da parte del Committente, avendo egli fatto affidamento sul rispetto delle condizioni di contratto d'appalto stabilite con la ditta Z, con la quale doveva ritenersi sussistente un rapporto fiduciario basato su precedenti lavorazioni affidate a quest'ultima.

In conclusione, deve escludersi qualsivoglia responsabilità penale del committente se il subappalto non viene autorizzato e se non sussiste nesso causale tra la condotta del committente e l'evento morte/infortunio.

ALLEGATO 5: **SENTENZE** **DELLA CORTE DI** **CASSAZIONE**

*CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
30 NOVEMBRE 2016, N° 53346*



ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

*CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
20 SETTEMBRE 2016, N° 39023*

Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza n. 39023 del 20 settembre 2016

«In caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto – come nel caso in esame – il dovere di sicurezza è riferibile oltre che all'appaltatore (diretto destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al Committente. Ne consegue la possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità coinvolgenti anche il Committente (ex pluris Cass. Sez. IV, n. 44131/2015 Rv. 264974; Cass. Sez. IV, n. 37840/2009 Rv. 245275). Tale principio, però, non può essere applicato automaticamente. A ben vedere, infatti, non si può pretendere dal Committente un controllo continuo e penetrante sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. Dunque, ai fini della configurabilità di una responsabilità anche del Committente, è necessario un attento esame della situazione fattuale volto a verificare la concreta incidenza della condotta del Committente nella causazione dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori (Cass. Sez. IV, n. 252672/2012). A tal fine vanno considerati: la specificità dei lavori da eseguire, i criteri seguiti dallo stesso Committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, la sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto nonché la percepibilità da parte del Committente di situazioni di pericolo (v. in tal senso Cass. Sez. IV n. 150811/2010 Rv. 247033).

In particolare, la responsabilità del Committente è limitata ad alcuni obblighi specifici quali l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, restando pertanto ferma la responsabilità dell'appaltatore per l'inosservanza degli obblighi prevenzionali su di lui gravanti (Cass. Sez. III n. 6884/2009 Rv. 242735)».

COMMENTO

Nel caso in oggetto Sempronio e Mevio erano imputati di lesione colposa nei confronti di Tizio e Caio per avere, Sempronio in qualità di legale rappresentante della Alfa, appaltatrice dei lavori di manu-



tenzione all'interno dello stabilimento della S. di Gorizia, Mevio in qualità di consigliere delegato per la sicurezza della S., cooperando colposamente nel cagionare l'evento dannoso, provocato a Tizio, dipendente della ditta Alfa, operante presso la S. per l'esecuzione del contratto di appalto inerente i lavori di manutenzione presso quella ditta, lesioni colpose (trauma cranico, da precipitazione, inizialmente in prognosi riservata) guarite in sei mesi.

In particolare, veniva rimproverato ai due l'inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro in quanto:

- non avevano cooperato nell'attuare le misure di prevenzione dei rischi sul lavoro inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- non avevano adottato le misure tecniche e di protezione dei rischi di cui al documento di valutazione dei rischi della ditta Alfa;
- non avevano adottato adeguate misure di prevenzione e protezione relativamente all'effettuazione dei lavori in quota.

Era, altresì, imputata ai sensi dell'art. 25 septies del D.lgs. 231/01 sulla *responsabilità amministrativa degli enti*, la S., avendo omesso la predisposizione di un *modello di organizzazione* al fine di prevenire reati in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Come risulta dalla ricostruzione dei fatti effettuata nel giudizio di primo grado, Tizio era stato incaricato dall'impresa appaltatrice Alfa di svolgere dei lavori di installazione di cappe di aspirazione poste a servizio di alcuni box adibiti a lavori di finitura dei getti di fusione – in particolare si trattava di applicare un profilato metallico sui cieli dei box per meglio garantire il convogliamento e la captazione degli inquinanti – insieme al compagno di lavoro Caio.

Entrambi erano dotati di un trabatello munito di una cesta semovente, rivelatosi di altezza insufficiente per raggiungere il punto di lavorazione. Dunque, al fine di raggiungere il punto in cui dovevano operare, i predetti hanno deciso di utilizzare quale piano di calpestio, la pannellatura di confi-

ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
20 SETTEMBRE 2016, N° 39023



ALLEGATO 5: **SENTENZE** **DELLA CORTE DI** **CASSAZIONE**

*CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
20 SETTEMBRE 2016, N° 39023*

namento del box, costituita dal sandwich espanso interno e metallo di spessore ridotto e con mera funzioni di rivestimento; pannellatura che cedeva sotto il peso dei due lavoratori, crollando a terra e facendo cadere Tizio e Caio.

Tale è il percorso argomentativo seguito dal Supremo Collegio:

- in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto – come nel caso di specie – il dovere di sicurezza è riferibile oltre che all'appaltatore (diretto destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al Committente; è, pertanto, possibile che in caso di infortunio si verificino episodi di intrecci di responsabilità coinvolgenti anche il committente.

Tale principio non può applicarsi automaticamente, ed infatti:

- non si può pretendere dal Committente un controllo continuo e penetrante sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori;
- è necessario un attento esame della situazione fattuale volto a verificare la concreta incidenza della condotta del Committente nella verifica dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori. Vanno considerati: (i) la specificità dei lavori da eseguire, (ii) i criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, (iii) la sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto nonché (iv) la percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.

Come affermato dalla sentenza oggetto di analisi, la responsabilità del Committente è limitata ad alcuni obblighi specifici quali l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, restando pertanto ferma la responsabilità dell'appaltatore per l'inosservanza degli obblighi prevenzionali su di lui gravanti.

Nel caso di specie, la seconda fase della lavorazione andava effettuata in quota con evidente rischio di caduta, ragione per cui per il suo svolgimento erano previste determinate precauzioni come, appunto, l'impiego di una cesta sbracciante che avrebbe permesso di raggiungere il punto



della lavorazione senza camminare sulla parete superiore del box, strumento meccanico previsto nel documento valutazioni rischi adottato dall'impresa appaltatrice Alfa.

Sia Tizio che Caio erano stati avvertiti dal responsabile della produzione della ditta Alfa della necessità di utilizzare la cesta invece di salire sulla parete superiore del box ma nonostante ciò Tizio utilizzava, quale piano di calpestio, la pannellatura di confinamento del box.

Il Supremo Collegio riteneva che dall'informazione ai dei rischi connessi alle lavorazioni dovesse discendere l'assenza di responsabilità penale in capo al Committente, quale amministratore delegato della committente S. s.r.l. con delega alla sicurezza, per l'infortunio verificatosi. Inoltre, nel Piano Operativo della Sicurezza dell'appaltatrice erano state previste apposite misure di prevenzione e che le stesse erano state specificamente illustrate ai lavoratori.

Deve, pertanto, concludersi che se i dipendenti dell'impresa esecutrice sono stati informati dei rischi e se le misure volte a prevenire infortuni sul lavoro sono state previste ed illustrate, il Committente non può ritenersi penalmente responsabile dell'evento morte/infortunio.

ALLEGATO 5: **SENTENZE** **DELLA CORTE DI** **CASSAZIONE**

*CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
20 SETTEMBRE 2016, N° 39023*



ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
1 GIUGNO 2016, N° 23171

Cassazione Penale, Sez. IV, n. 23171 del 1 giugno 2016

«Operando un rinvio all'evoluzione normativa della posizione di garanzia che assume il Committente e ricostruendo quella dei due imputati alla luce del D.lgs. n. 494 del 1996, art. 3, comma 8, secondo cui il Committente, nelle varie fasi di progettazione ed esecuzione dell'opera, è tenuto a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa esecutrice, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato. L'articolo richiamato è applicabile anche ai cantieri, come quello in esame, cc.dd. "sotto soglia", in cui è impegnata cioè una sola ditta appaltatrice... Tale dovere deve esplicitarsi non solo nella fase della scelta dell'impresa, mediante un controllo di tipo puramente documentale, ma anche nelle successive fasi dell'attività svolta nel cantiere, a meno di voler confinare il ruolo del Committente negli angusti limiti di un controllore "burocrate", in maniera tuttavia incongruente rispetto alla ratio legis. Per la Corte di merito, tale obbligo deve esercitarsi in concreto, in relazione alla tipologia dell'opera e investire, pertanto, anche la capacità dell'impresa ad apprestare le opere provvisorie necessarie in un cantiere edile di dimensioni non certamente limitatissime».

COMMENTO

Nel caso di specie, Tizio e Caio, insieme a Sempronio, legale rappresentante della ditta appaltatrice dei lavori *RS Costruzioni Generali fratelli Ru. s.r.l.*, concorrevano nel cagionare la morte dell'operaio Y, già in pensione, ma che occasionalmente prestava attività lavorativa per la ditta appaltatrice, il quale, dovendo effettuare lavori di "tompagnatura" e trovandosi su una mensola posta al secondo piano del fabbricato in costruzione, perdeva l'equilibrio e, rovinando violentemente al suolo da un'altezza di circa due metri, riportava lesioni gravissime che ne cagionavano il decesso.

Dalla ricostruzione dei fatti emergeva che la caduta accidentale dell'operaio era da attribuire alle condizioni precarie del cantiere, del tutto sprovvisto di qualsivoglia forma di protezione o barriera,



idonea ad impedire le cadute dall'alto e a garantire al lavoratore lo svolgimento delle proprie mansioni in condizioni di sicurezza.

Infatti, Tizio e Caio, in qualità di Committenti dell'opera, mancando un Responsabile dei lavori, erano stati chiamati a rispondere penalmente per la morte dell'operaio Y per non avere verificato l'idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice a svolgere quel tipo di lavorazione e per non avere attivato i poteri di inibizione dei lavori per mancanza di una corretta dotazione di uomini e mezzi, a causa delle carenze evidentemente riscontrabili in cantiere.

Il controllo che il Committente è chiamato a fare circa l'idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice le doveri deve esplicitarsi:

- nella fase della scelta dell'impresa, mediante un controllo di tipo puramente documentale;
- nelle successive fasi dell'attività svolta nel cantiere.

Diversamente il ruolo del Committente si ridurrebbe a quello di un controllore "burocrate": secondo i Giudici, tale obbligo deve esercitarsi in concreto, in relazione alla tipologia dell'opera e investire, pertanto, anche la capacità dell'impresa ad apprestare le opere provvisorie necessarie in un cantiere edile di dimensioni non certamente limitatissime.

I committenti non si erano in alcun modo attivati al fine di inibire l'inizio e/o la prosecuzione dei lavori nonostante le macroscopiche carenze presenti in cantiere: infatti, la totale assenza di opere di protezione, atte ad evitare la caduta dei lavoratori dall'alto, aveva confermato l'esistenza di una macroscopica fonte di pericolo, strettamente connessa al tipo di attività da compiersi in esecuzione della seconda fase dei lavori.

Concludendo, il Supremo Collegio esprimeva il seguente principio di diritto: l'omissione del controllo e la mancata adozione dei provvedimenti inibitori da parte dei committenti, a fronte delle macroscopiche inadeguatezze della ditta e delle vistose irregolarità del cantiere, costituiscono condotte colpose causalmente collegate all'evento morte.

ALLEGATO 5: **SENTENZE** **DELLA CORTE DI** **CASSAZIONE**

*CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
1 GIUGNO 2016, N° 23171*



ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

*CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
5 GENNAIO 2016, N° 16*

Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza n. 16 del 5 gennaio 2016

«Ribadito il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, tanto in capo al Datore di Lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche) che del Committente, si è anche richiamata la necessità che tale principio non conosca un'applicazione automatica, "non potendo esigersi dal Committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori". Ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del Committente, "occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso Committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo" (Sez. IV, n. 3563 del 18/01/2012 – dep. 30/01/2012, Marangio e altri, Rv. 252672)».

COMMENTO

La sentenza in oggetto costituisce certamente un importante precedente volto a chiarire quale è la posizione di garanzia in capo al Committente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Facendo una panoramica di quella che è stata l'evoluzione in tema di responsabilità penale del Committente, il Supremo Collegio faceva notare e ribadiva alcuni importanti principi.

Infatti, con riferimento ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera:

- il dovere di sicurezza grava tanto in capo al Datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche) che al Committente;



- non può esigersi dal committente un *controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori*;
- deve verificarsi concretamente se la sua condotta ha inciso nella realizzazione dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avendo avuto riguardo a:
 - specificità dei lavori da eseguire;
 - criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera;
 - ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera;
 - agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.

Andando oltre, il Supremo Collegio risolve un altro importante quesito:

Può la nomina del coordinatore per l'esecuzione dei lavori esonerare da responsabilità penale il Committente?

Innanzitutto, è certamente possibile che la figura del Committente e la figura del Coordinatore per l'esecuzione coincidano; tuttavia, laddove tale figure non coincidano nella medesima persona fisica, tanto sul Committente quanto sul Coordinatore per l'esecuzione dei lavori graveranno doveri prevenzionistici.

Infatti, come previsto dal D.lgs. 81/08 all'art. 93, la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi posti in capo al coordinatore per l'esecuzione.

I doveri sono così ripartiti:

- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, durante la realizzazione dell'opera, verifica l'applicazione da parte dell'impresa esecutrice o dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento;

ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

*CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
5 GENNAIO 2016, N° 16*



ALLEGATO 5: SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV,
5 GENNAIO 2016, N° 16

- il committente svolge un'attività di vigilanza sull'adempimento da parte del coordinatore della verifica che l'impresa esecutrice abbia osservato le disposizioni ad essa pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento.

Nel caso di specie, Tizio – apprendista alle dipendenze della ditta Y, mentre era impegnato in lavori di posa in opera di una guaina bituminosa sul tetto di un palazzo in costruzione – lavori commissionati alla ditta Y di cui Caio era uno dei titolari oltre che Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione – cadeva dalla apertura esistente sul tetto, adibita a lucernaio, precipitando per oltre due metri e riportando lesioni gravissime che, secondo la ricostruzione, ne avevano cagionato il decesso pochi giorni dopo.

La difesa degli imputati si fondava sul presupposto che la delega di funzioni conferita dal Committente al Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva trasferiva su quest'ultimo l'obbligo di verificare l'adempimento delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza.

Come ribadito dal Supremo Collegio, la “delega di funzioni” (impropriamente detta) rilasciata dal Committente al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori non esonera il primo dall'obbligo di vigilare sugli adempimenti ai quali il secondo è tenuto.

Infatti, l'obbligo di vigilare sull'operato delle ditte esecutrici non è obbligo possibile oggetto di delega dal Committente al Coordinatore, essendo previsto dalla legge in via originaria in capo al Coordinatore per l'esecuzione.

Una tale “delega” non può considerarsi valide ed efficace e, soprattutto, non esonera in alcun modo il Committente da quegli obblighi che per legge gravano sullo stesso.

Questa guida è edita da OAT PPC di Torino e da OIT di Torino



Il presente documento e i riferimenti normativi sono aggiornati al mese di gennaio 2017

La guida è nata da una collaborazione fra:

**il Focus Group Sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro di OAT
e la Commissione Sicurezza Industriale di OIT**

ed è stata realizzata da:

Francine Amsler – Architetto | archamsler@gmail.com
e Michele Buonanno – Ingegnere | info@studiobuonanno.com
con la preziosa consulenza legale di Andrea Milani – Avvocato



Editing e grafica a cura di Francesca Bellini | www.frabellins.com